

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6351 del 15/12/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA DA SUBALVEO DEL FIUME TREBBIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' CA' BLATTA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC). DITTA: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. PRATICA: PC08A0059.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6550 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della domanda assunta al prot. n. PG/2008/0254739 del 29/10/2008 con cui la società CCPL

Inerti spa, c.f. 01817480344, ha presentato istanza di concessione per il prelievo di acque pubbliche di subalveo ad uso irriguo nel comune di Rivergaro (PC), in località Cà Blatta da n. 1 pozzo esistente regolarmente autorizzato con Decreto dell'Ing. Capo del Genio Civile in data 12/09/1978 prot. n. 4107, per una portata massima di esercizio pari a l/s 45 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 40.000 (codice pratica PC08A0059);

- della domanda assunta al prot. n. PG/2021/96174 del 18/06/2021 con cui la società Emiliana Conglomerati s.p.a., c.f. 02503180354, ha richiesto il subentro nella suddetta domanda di concessione (codice pratica PC08A0059);

DATO ATTO che:

- la derivazione interessa acque di subalveo ovvero interessa gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con il corso d'acqua e per tale motivo le acque sono considerate superficiali;
- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5, r.r. 41/2001;
- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 70 del 22/04/2009 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- è ubicata all'interno del "Parco regionale fluviale Trebbia" e rientra nell'area ZSC-ZPS "Basso Trebbia, cod. IT4010016", in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 40.000, non risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016 e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 39.857;

DATO ATTO che è stata inviata al richiedente una nota ex art. 10bis L.241/1990 (prot. n. PG/2021/0186210 del 02/12/2021) con cui Arpae ha comunicato il parziale diniego all'utilizzo di 143,00 mc/annui di acqua pubblica da destinare all'uso irrigazione agricola, risultando concedibili 39.857 mc/annui dei 40.000 mc/annui richiesti, e che non sono pervenute osservazioni entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2009/69591 del 23/03/2009);
- Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia (PG/2009/153210 del 07/07/2009);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Parco regionale fluviale del Trebbia (PG/2009/24745 del 02/02/2009), che, espletata la procedura di pre-valutazione di incidenza, dalla quale si evince che gli interventi in oggetto non determinano incidenza negativa significativa sul sito interessato, ha espresso parere positivo;
- Provincia di Piacenza (PG/2009/150604 del 03/07/2009), che ha espresso parere favorevole fatto salvo quanto previsto all'art. 68 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 Dicembre 2005 (nonchè le disposizioni contenute nell'allegato N5 - Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica - alle NTA della variante PTCP 2007);

PRESO INOLTRE ATTO che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con nota assunta al prot. n. PGDG/2021/0100377 del 28/06/2021, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta, ai soli fini idraulici, al rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica da pozzo in subalveo;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) sia stabilito nella misura pari a l/s 1690 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 2420 in quello invernale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021 risultando in regola col pagamento delle somme dovute per il prelievo di risorsa;
- ha versato, in data 13/12/2021, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC08A0059 con riduzione del volume da destinare all'uso irrigazione agricola da 40.000 mc/annui a 39.857;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Emiliana Conglomerati s.p.a., c.f. 02503180354, la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica da subalveo del fiume Trebbia, cod. pratica PC08A0059, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 9,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Rivergaro (PC), località Cà Blatta, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 5, mapp. n. 192; coordinate UTM RER x: 547.223; y: 977.753;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 45,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 39.857;
2. di rilasciare la concessione fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 13/12/2021;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2021 è pari a 162,63;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla società Emiliana Conglomerati s.p.a., c.f. 02503180354 (cod. pratica PC08A0059).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 9,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con n. 2 pompe centrifughe esterne ad asse orizzontale della potenza rispettivamente di kW 24 e kW 18 e della portata rispettivamente di l/s 45 e l/s 35, funzionanti alternativamente.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Rivergaro (PC), in località Cà Blatta, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 5, mapp. n. 192; coordinate UTM RER x: 547.223; y: 977.753.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per la coltivazione di 9 ha di mais con sistema di irrigazione per aspersione.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 45,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 39.857.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nei periodi più caldi dei mesi estivi e tardo-primaverili.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Trebbia, cod. 010900000000 10 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 162,63 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016 i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione .

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOC/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Rispetto del DMV** – Il Concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) nella misura di 1690 l/s nel periodo estivo e 2420 l/s nel periodo invernale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione

dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere modificata o revocata su richiesta del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia, qualora lo stesso lo ritenga opportuno nell'ambito delle determinazioni che potranno essere assunte in sede di approvazione del "Piano Generale dell'irrigazione", nonché in corrispondenza di una maggiore quantità di acqua superficiale da poter destinare all'uso irriguo (Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia - PG/2009/153210 del 07/07/2009).
2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Parco regionale fluviale del Trebbia (PG/2009/24745 del 02/02/2009), provvedendo a:
 - impiantare almeno 200 m di siepe arboreo/arbustiva lungo il perimetro dell'azienda, attraverso la messa a dimora di esemplari appartenenti a specie autoctone, al fine di favorire la naturalizzazione dell'area;
 - non modificare la componente forestale presente in loco.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DAL N.O.I. RILASCIATO DA AIPO

Si riportano integralmente e si fanno proprie le prescrizioni riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con nota assunta al prot. n. PGDG/2021/0100377 del 28/06/2021.

“Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il manufatto di cui al presente parere idraulico è sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;*
- 2. Il parere positivo è accordato per il solo manufatto in oggetto indicato e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trova;*
- 3. Ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni dovrà essere nuovamente accordato da quest'Agenzia; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.*

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

- 1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza del manufatto in questione;*
- 2. Dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP (Fascia B di esondazione) e quindi con la media possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;*
- 3. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP (Fascia B di esondazione), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di*

piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

4. Il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;

2. Per qualsiasi sopravvenuta necessità quest'autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture e dei materiali a servizio dell'attività, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite in tale sede dall'Agenzia;

4. In caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Agenzia; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

5. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.